

Codice A1614A

D.D. 14 novembre 2024, n. 883

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)" in applicazione della D.G.R. n. 6-7304 del 31 luglio 2023. Approvazione della graduatoria...**



**ATTO DD 883/A1614A/2024**

**DEL 14/11/2024**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

#### **A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”, Azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)” in applicazione della D.G.R. n. 6-7304 del 31 luglio 2023. Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso inoltre che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

- il PSP per l'Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;

- il testo vigente del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2024) 6849 del 30 settembre 2024;

- il "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20/02/2023;

- il testo vigente del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte", approvato con Decisione della Commissione europea C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023, è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 27-7740 del 20 novembre 2023 e, nell'ultima versione, approvato con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024;

- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", in attuazione di quanto disposto con l'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, che si articola nelle seguenti Azioni e Sottoazioni:

1) Azione SRD05.1 Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole;

2) Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole, che comprende più tipologie di impianto: impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura) e impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo, distinto in arboricoltura da legno e arboricoltura con specie tartufigene;

3) Azione SRD05.3 Impianto sistemi agroforestali su superfici agricole

Sottoazione 1: Sistemi silvoarabili su superficie agricola

Sottoazione 2: Sistemi silvopastorali su superficie agricola e pascoliva.

Dato atto che:

- l'Autorità di Gestione, con Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 ha approvato il documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato";
- in riferimento all'Intervento SRD05 le agevolazioni finanziano attività che non rientrano nell'Art. 42 del TFUE e nell'allegato I del TFUE e che sono quindi assoggettate alle normative sugli aiuti di Stato;
- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- le agevolazioni previste per l'Intervento SRD05 saranno concesse nel rispetto delle condizioni indicate dagli art. 41 e 42 del suddetto Reg. 2022/2472 e che, a tal fine, è stata inviata comunicazione alla CE, ricevendo il relativo codice di esenzione n. SA109123.

Richiamato altresì che:

- l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 885/2006;
- ai sensi della delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 55 del 27/12/2022, gli aiuti sono cofinanziati da UE, Stato e Regioni nel modo seguente:
  - 1) il tasso di partecipazione del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) è pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile ed è trasferito dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
  - 2) la partecipazione nazionale (Stato e Regioni) è pari al 59,30% della spesa pubblica ammissibile, ed è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale, e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile), che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA dalla Direzione Agricoltura a cibo e trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Dato atto che:

- secondo l'Allegato 2 "Cronoprogramma indicativo apertura bandi" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, relativamente all'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" era prevista l'apertura di bandi nel secondo semestre 2023;

- secondo il piano finanziario contenuto nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, relativamente all'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", la dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a euro 5.000.000,00.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 6-7304 con la quale si è disposto:

- di approvare gli indirizzi, comprensivi dell'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, per l'attuazione dei Bandi 2023 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli";
- di destinare ai Bandi 2023 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" euro 3.000.000,00 di spesa pubblica cofinanziata, di cui euro 1.221.000,00 di quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata, euro 1.245.300,00 di quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata, euro 533.700,00 di quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata;
- di demandare alla Direzione regionale ambiente energia e territorio - Settore A1614A Foreste, l'approvazione dei bandi 2023 per le singole tipologie di impianto previste dall'Intervento SRD05 nel rispetto di quanto stabilito dalla suddetta deliberazione;
- di stabilire che i suddetti bandi 2023 dovranno tenere conto del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 e riadottato con DGR n. 29-7032 del 12/06/2023 e che pertanto l'ammissione a finanziamento sia condizionata all'approvazione da parte della Commissione delle modifiche al PSP, come previsto nella citata DGR n. 29-7032/2023;
- di stabilire che per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto trovano applicazione i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con D.G.R. n. 11- 6552 del 27.02.2023, nella consultazione scritta svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. 283/A1705B/2023 del 28 marzo 2023 della Direzione regionale Agricoltura e cibo;
- di dare atto che dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 (di cui euro 1.221.000,00 di quota di cofinanziamento comunitaria ed euro 1.245.300,00 di quota di cofinanziamento statale sono introitate e gestite direttamente da ARPEA) la quota di cofinanziamento regionale di euro 533.700,00, attivata per i bandi 2023 dell'Intervento SRD05, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2024/1297 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – annualità 2024, utilizzato fino alla concorrenza di euro 8.064.837,00 con una disponibilità finanziaria residua di euro 19.255.332,00.

Vista la determinazione dirigenziale n. 250/A1614A del 15 aprile 2024, con la quale sono state approvate, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 6-7304, le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", in particolare:

- Azione SRD05.1 "Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole" (Allegato A);
- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)" (Allegato B);
- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo" (Allegato C);
- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene" (Allegato D).

Vista la determinazione dirigenziale n. 396/A1614A del 23 maggio 2024, con la quale sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni per l'attuazione dei Bandi dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" approvate con DD n. 250/A1614A del 15/04/2024.

Vista la determinazione dirigenziale n. 486/A1614A del 20 giugno 2024, con la quale i termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente ai Bandi dell'intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", approvati con D.D. n. 250/A1614A del 15/04/2024, sono stati prorogati alle ore 18:00:00 del 29 luglio 2024.

Dato atto che, in relazione all'Intervento SRD05 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, come individuato nell'Allegato 1 della sopra citata D.G.R. n. 6-7304 del 31 luglio 2023:

- il responsabile del procedimento "Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili" è il dirigente del Settore Foreste (A1614A);
- il responsabile del procedimento "Istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili e concessione del contributo" è il dirigente del Settore Tecnico (A1617A - Tecnico Piemonte Nord e A1618A - Tecnico Piemonte Sud) territorialmente competente;
- il procedimento stesso si è avviato dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro 120 giorni con la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Dato atto che, alla scadenza prevista dalla sopra citata DD n. 486/A1614A del 20 giugno 2024, nell'ambito del bando dell'Intervento SRD05, Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)" risultavano trasmesse n. 58 domande di sostegno.

Preso atto che per la domanda n. 20231078245, presentata da CAPELLO MICHELINO (CUAA CPLMHL72D16A479N), il richiedente ha presentato richiesta di Rinuncia in data 30/09/2024.

Considerato che, come previsto dal paragrafo C.3.1 del Bando, per le altre 57 domande pervenute sono state effettuate le attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a. verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b. verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c. verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d. verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e. definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Dato atto che:

- 1) per la domanda di sostegno n. 20231080969 presentata da BRONDOLO ADRIANO MARCO (CUAA BRNDNM65H04A479Z) la superficie ammissibile è stata ridotta perché la particella n. 17, foglio 20 del Comune di Masio ha una pendenza > 5% (13%), pertanto non rispetta il criterio di ammissibilità CR09 (l'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle sole aree di pianura come definito al par. B.3 "Localizzazione dell'operazione": le aree di pianura sono individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica"; saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.). La superficie corrispondente (0,0956 ha) deve essere stralciata e la spesa ammissibile viene ricalcolata con riferimento alla superficie ammissibile (3,6606 ha);
- 2) il richiedente è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della

comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) entro il termine di 10 giorni sopra indicato, non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:

1) per la domanda di sostegno n. 20231081629, presentata da OSELLA BERNARDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE (CUAA 02505690061) la superficie ammissibile è stata ridotta perché le particelle 463, 464, 465 e 466 del foglio 10 in Comune di Bergamasco hanno una pendenza > 5%, pertanto non rispettano il criterio di ammissibilità CR09 (l'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle sole aree di pianura come definito al par. B.3 "Localizzazione dell'operazione": le aree di pianura sono individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica"; saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.). La superficie corrispondente (1,2024 ha) deve essere stralciata e la spesa ammissibile viene ricalcolata con riferimento alla superficie ammissibile (8,1939 ha);

2) il richiedente è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) entro il termine di 10 giorni sopra indicato, non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:

1) per la domanda di sostegno n. 20231080654, presentata da FONIO PAOLO (CUAA FNOPLA76H28F952X) la superficie ammissibile è stata ridotta perché per parte della superficie su cui, secondo il tool grafico della domanda, è prevista la realizzazione dell'impianto, il codice uso dichiarato in fascicolo aziendale è 386 (margini dei campi seminabili), che non fa parte dei codici d'uso compatibili (uso "non agricolo"). La superficie con codice uso 386 non rispetta il criterio di ammissibilità CR02 e deve essere stralciata; la spesa ammissibile viene ricalcolata con riferimento alla superficie ammissibile (2,692 ha);

2) il richiedente è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) entro il termine di 10 giorni sopra indicato, non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:

1) per la domanda di sostegno n. 20231081538, presentata da SOCIETA' AGRICOLA LA MADDALENA S.S. (CUAA 02659950030) la spesa ammissibile è stata ridotta perché:

- nel quadro "Investimenti" della domanda di sostegno, l'importo totale richiesto è pari a 19.818,01 euro, così ripartiti: 9.060,72 euro per l'investimento 1 (corrispondente al corpo A), 9.060,72 euro per l'investimento 2 (corrispondente al corpo B), 1.696,57 euro per le spese tecniche;

- la superficie di intervento (da tool grafico) è pari a 2,9462 ha;

- la spesa ad ettaro risulta pertanto pari a 6.726,63 euro/ha, superiore alla spesa massima ammissibile (6.000,00 euro/ha);

- nel computo metrico allegato alla domanda di sostegno, la spesa prevista per l'intero impianto (corpo A + corpo B, corrispondente alla superficie complessiva di 2,9462 ha) è pari a 9.060,72 euro;

- si è ritenuto pertanto che l'imputazione della cifra di 9.060,72 euro a entrambi gli investimenti (1 e 2) si possa ritenere un mero errore materiale in fase di compilazione della domanda;

- 2) il richiedente è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;
- 3) entro il termine di 10 giorni sopra indicato, non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:

1) per la domanda di sostegno n. 20231078401, presentata da CASCINA DEL MELO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE (CUAA 02168010060) l'aliquota di sostegno è stata ridotta al 60% perché:

- secondo quanto dichiarato nel quadro "Specie arboree" della domanda, l'impianto in progetto prevede la messa a dimora del 49,9%% di cloni MSA in miscuglio clonale;
- ai sensi del par. B.2 delle disposizioni attuative, l'aliquota di sostegno è pari all'80% nel caso di impianti con miscuglio clonale E almeno il 50% di cloni MSA sul totale delle piante di cloni messe a dimora;

2) il richiedente è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) in data 28/10/2024 il richiedente ha presentato le Controdeduzioni al preavviso di rigetto (prot. SIAP-00219326), entro il termine di 10 giorni sopra indicato, con cui il CAA che ha trasmesso la domanda dichiara:

- che nel quadro "Specie arboree" della domanda di sostegno "è stato inserito per mero errore materiale di calcolo e di digitazione un numero di piante errato";
- che il numero corretto di pioppelle da mettere a dimora è il seguente: 529 di Diva, 529 di Tucano e 1048 di I-214;
- che la ripartizione tra cloni "rispetta la percentuale di cloni MSA superiore al 50% del totale";

4) verificato che:

- nella domanda di sostegno è stato selezionato l'Investimento "Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve (PIOPPICOLTURA MONOSPECIFICA). Almeno 50% di cloni MSA in miscuglio clonale (sostegno 80%). Costi standard";
- nel Piano di investimento allegato alla domanda di sostegno viene espressa l'intenzione di "impiantare il 50% della superficie con clone I214 ed il restante 50% con cloni MSA, in particolar modo DIVA e TUCANO" (par. 4 "Scelta dei cloni e dello schema d'impianto");

5) si è ritenuto pertanto che le controdeduzioni presentate consentono di superare le motivazioni del preavviso di rigetto parziale e di confermare l'aliquota di sostegno dell'80%, corrispondente all'Investimento "Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve (PIOPPICOLTURA MONOSPECIFICA). Almeno 50% di cloni MSA in miscuglio clonale (sostegno 80%). Costi standard".

Dato atto che:

1) per la domanda di sostegno n. 20231079235, presentata da VIGNALE SIMONE CELESTE (CUAA VGNSNC65D27A479D) l'aliquota di sostegno è stata ridotta al 60% perché l'impianto in progetto, secondo quanto dichiarato nel quadro "Specie arboree" della domanda, prevede la messa a dimora del 52% di cloni MSA (Tucano), NON in miscuglio clonale (ai sensi del par. E "Glossario" delle disposizioni attuative, per miscuglio clonale si intende "Mescolanza di almeno due cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% e complessivamente costituenti almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto");

2) il richiedente è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art.

17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) in data 30/10/2024 il richiedente ha presentato le Controdeduzioni al preavviso di rigetto (prot. SIAP-00221908), entro il termine di 10 giorni sopra indicato, con cui il CAA che ha trasmesso la domanda dichiara che:

- l'azienda è in possesso di certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni;  
- per mero errore materiale nella domanda di sostegno è stato selezionato l'Investimento "Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve (PIOPPICOLTURA MONOSPECIFICA). Almeno 50% di cloni MSA in miscuglio clonale (sostegno 80%). Costi standard";

4) verificato che:

- nel quadro "Dichiarazioni" della domanda di sostegno il richiedente ha dichiarato il possesso della certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC);  
- alla domanda di sostegno è allegato il certificato n. ICILA-PEFC-GSA-000007;

5) si è ritenuto pertanto che le controdeduzioni presentate consentono di superare le motivazioni del preavviso di rigetto parziale e di confermare l'aliquota di sostegno dell'80%, corrispondente all'Investimento "Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve (PIOPPICOLTURA MONOSPECIFICA). Beneficiario in possesso di certificazione GFS (sostegno 80%). Costi standard".

Dato atto che:

1) la domanda di sostegno n. 20231079243 presentata da PISTARINO CATERINA (CUAA PSTCRN36B65C229Q) è stata ritenuta non ammissibile con la seguente motivazione: secondo le informazioni presenti su Anagrafe Agricola, le superfici su cui è progettato l'impianto hanno un codice di fotointerpretazione GIS non compatibile con l'uso del suolo agricolo dichiarato nel fascicolo aziendale. La superficie di intervento nel suo complesso non rispetta pertanto il criterio di ammissibilità CR02;

2) il richiedente, con preavviso di rigetto prot. SIAP-00215667 del 23/10/2024, è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) in data 31/10/2024 il richiedente ha presentato le Controdeduzioni al preavviso di rigetto (prot. SIAP-00222641), entro il termine di 10 giorni sopra indicato, con cui il CAA che ha trasmesso la domanda dichiara che "le particelle oggetto di progetto d'impianto localizzate nel Comune di Castelnuovo Bormida (AL), foglio 1, particelle 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 249, oggetto di istanza di riesame in quanto avevano codice di fotointerpretazione GIS 651 risultano essere state lavorate correttamente e avere codice di fotointerpretazione GIS 666 (seminativo) valido per la campagna in corso 2024";

4) verificato che l'istanza di riesame relativa alle superfici in progetto risulta chiusa con esito positivo in data 31/10/2024, per cui le particelle 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 249 del foglio 1 del comune di Castelnuovo Bormida hanno codice di fotointerpretazione GIS 666 (seminativo), compatibile con il codice d'uso dichiarato 005 (girasole);

5) si è ritenuto pertanto che le controdeduzioni presentate consentono di superare le motivazioni del rigetto.

Dato atto che:

1) la domanda di sostegno n. 20231081728 presentata da GROSSO GIUSEPPE (CUAA GRSGPP71C18L219T) è stata ritenuta non ammissibile con la seguente motivazione: secondo quanto riportato nel fascicolo aziendale del richiedente, l'uso del suolo dichiarato per le superfici su cui è prevista la realizzazione dell'impianto è "prato permanente". Come specificato al par. B.5.2 "Tipologia di investimenti non ammissibili" delle disposizioni attuative, non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti (art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n.

2115/2021) e, ai sensi del par. B.4, "la mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno";

2) il richiedente, con preavviso di rigetto prot. SIAP-00215663 del 23/10/2024, è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) entro il termine di 10 giorni sopra indicato non sono pervenute osservazioni, pertanto si confermano le considerazioni espresse e la domanda di sostegno n. 20231081728 non risulta ammissibile a finanziamento.

Dato atto che:

1) la domanda di sostegno n. 20231081561 presentata da FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE (CUAA 03577780046) è stata ritenuta non ammissibile con la seguente motivazione:

- l'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle sole aree di pianura come definito al par. B.3 "Localizzazione dell'operazione" (criterio di ammissibilità CR09);
- come specificato al par. B.3 "Localizzazione dell'operazione" delle disposizioni attuative, le aree di pianura sono individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica"; saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.;
- i criteri di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno;
- la mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno;
- l'impianto in progetto è localizzato in comune di Carpeneto, foglio 12, particelle 173, 187, 195, 198, 204;
- secondo l'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica" il Comune di Carpeneto è classificato come comune di "collina";
- il foglio 12 del Comune di Carpeneto è compreso nell'elenco dei fogli catastali classificati collinari o montani che comprendono almeno un 30% di superficie pianeggiante e sono situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.;
- secondo le informazioni presenti su Anagrafe Agricola, tutte le particelle su cui è previsto l'impianto hanno però una pendenza superiore al 5% (in particolare: particelle 173 e 187: 9%; part. 195: 24%; part. 198: 15%; part. 204: 26%);
- l'impianto nel suo complesso, pertanto, non rispetta il criterio di ammissibilità CR09;

2) il richiedente, con preavviso di rigetto prot. SIAP-00215665 del 23/10/2024, è stato informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, aveva diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

3) in data 31/10/2024 il richiedente ha presentato le Controdeduzioni al preavviso di rigetto (prot. SIAP-00222553), entro il termine di 10 giorni sopra indicato, con cui il tecnico progettista:

- dichiara che "le particelle (o porzioni di esse richieste a contributo) su cui si intende effettuare l'impianto sono pianeggianti, con pendenze tra il 2 ed il 4% circa";
- allega documentazione fotografica georeferenziata delle superfici interessate;
- dichiara che "Sulla base delle evidenze fotografiche, appare chiaro che l'indicazione riportata su SIAP circa la pendenza della particella, nei mappali in esame non corrisponda alla realtà".

4) verificato che:

- il par. B.3 "Localizzazione dell'operazione" delle disposizioni attuative specifica che "saranno ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.;
- il requisito di "pendenza inferiore o uguale al 5%" deve quindi essere soddisfatto dalla particella catastale nel suo complesso, non da "porzioni" di particella richieste a contributo;
- il valore di pendenza riportato in Anagrafe Agricola del Piemonte (a partire dalla versione 37.2.0 del 03/02/2023) è calcolato sulla media dei valori derivanti dai pixel del DTM Regionale che ricadono sulla particella. I pixel del DTM Regionale sono dei quadrati di 5 metri di lato; il dato del singolo pixel viene considerato in proporzione alla superficie intersecata con la particella;
- la documentazione fotografica prodotta con le Controdeduzioni al preavviso di rigetto prot. SIAP-00222553 del 31/10/2024 non è adeguata per valutare la pendenza media dell'intera particella che, come effettuato per valorizzare l'informazione riportata in Anagrafe, deve essere calcolata quale media spaziale estesa all'intera superficie della stessa;

5) si è ritenuto pertanto di confermare le valutazioni espresse con il preavviso di rigetto prot. SIAP-00215665 del 23/10/2024:

- secondo le informazioni presenti su Anagrafe Agricola, tutte le particelle su cui è previsto l'impianto hanno una pendenza superiore al 5%;
- l'impianto nel suo complesso, pertanto, non rispetta il criterio di ammissibilità CR09 (l'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle sole aree di pianura come definito al par. B.3 "Localizzazione dell'operazione");
- la mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno;
- la domanda non è ammissibile.

Richiamato che le disposizioni per l'attuazione del bando relativo all'Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)" del CSR 2023-2027, approvate con DD del Settore Foreste n. 250 del 15/04/2024, prevedono con l'istruttoria di ammissione a finanziamento:

- a) per gli impianti da realizzare in Area Natura 2000 o altra Area protetta, di acquisire dall'Ente gestore il parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche);
- b) per gli impianti da realizzare in ambiti di competenza delle Autorità preposte alla sicurezza idraulica, di acquisire dall'Autorità competente l'autorizzazione idraulica dell'intervento in progetto;
- c) per gli impianti polispecifici (impianti in cui oltre ai cloni di pioppo sono presenti piante di specie forestali autoctone a formare una fascia di rinaturazione), di acquisire dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po il parere vincolante di compatibilità ai sensi dell'art. 36 delle NA del PAI.

Dato atto che:

- le domande n. 20231082445 e 20231076454, presentate rispettivamente da CATTANEO ADORNO GIACOMO e SOCIETA' AGRICOLA VISCONTI BREME S.R.L. prevedono la realizzazione di impianti polispecifici localizzati nella fascia di mobilità del fiume Po, in Area protetta e in Fascia A del PAI;
- con note prot. 140584/A1614A e 140598/A1614A dell'08/08/2024 il Settore Foreste, quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento relativo all'istruttoria di ammissibilità delle domande, ha indetto le conferenze dei servizi preliminari ai sensi dell'art. 14, c.3, legge n. 241/1990 e smi., invitando a parteciparvi l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, chiedendo di fornire indicazioni riguardo ai necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, da richiedere per la realizzazione dei

progetti, nonché le condizioni per ottenere tali atti di assenso sia in termini di modifiche progettuali che in relazione alla tipologia di documenti ed elaborati da produrre;

- l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese si è espressa in merito con note prot. 5016 e 5022 del 20/09/2024 (prot. di ricevimento 159365/A1614A e 159397/A1614A del 23/09/2024);
- Agenzia Interregionale per il fiume Po non ha dato riscontro relativamente alla domanda n. 20231076454, mentre riguardo alla domanda n. 20231082445 con nota prot. 28178 dell'08/10/2024 (prot. di ricevimento 170372/A1614A dell'08/10/2024) ha specificato che “il richiedente ha obbligo di presentare istanza per l'autorizzazione idraulica alla realizzazione delle opere in oggetto”;
- l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, con note prot. 8459 e 8460 del 17/09/2024 (prot. di ricevimento 156174/A1614A e 156185/A1614A del 17/09/2024), ha dichiarato che gli interventi proposti, nel complesso, non rientrano “nelle tipologie elencate al punto 3.5 della Deliberazione 8/2006 "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione" di cui all'art. 36 del PAI” e pertanto non sono “riconducibili alle casistiche normate da suddetto articolo”;
- con nota prot. 0150376 del 29/03/2024 avente ad oggetto "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli. Osservazioni generali di riferimento distrettuale per il fiume Po" il MASAF ha comunicato di ritenere "opportuno [...] che si confermi l'attività in essere regionale, corroborata dalle necessarie verifiche delle autorità competenti per i diversi profili , tra i quali le autorità preposte alle aree protette e quelle competenti in materia di sicurezza idraulica ed, in contemporanea, si avvii un tavolo di lavoro che possa , sulla base di informazioni aggiornate, condividere con tutte le autorità competenti la programmazione dei futuri interventi”;
- con nota prot. 191925/A1600A del 13/11/2024 sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po circa criteri e soglie dimensionali degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 del PAI;
- il Settore Tecnico territorialmente competente indirà conferenza simultanea, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, co. 7, e 14-ter, legge n. 241/1990, per acquisire i pareri sulla compatibilità degli interventi in progetto con la normativa vigente.

Dato atto che:

- 1) la sopra citata D.G.R. n. 6-7304 del 31 luglio 2023 ripartisce come segue le risorse destinate ai bandi da attivare nell'anno 2023:
  - euro 150.000,00 (5% del totale) per l'azione SRD05.1 – bosco permanente;
  - euro 1.650.000,00 (55%) per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve dell'Azione SRD05.2;
  - euro 300.000,00 (10%) per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo da legno dell'Azione SRD05.2;
  - euro 600.000,00 (20%) per gli impianti arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene dell'Azione SRD05.2;
  - euro 300.000,00 (10%) per l'azione SRD05.3 – agroforestazione.
- 2) l'importo investimento totale delle domande presentate a valere sul bando dell'Azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)” è pari a 1.336.561,21 euro;
- 3) ai sensi del par. B.2 delle disposizioni attuative approvate con DD n. 250/A1614A del 15 aprile 2024, l'aliquota di sostegno è pari all'80% o al 60%;
- 4) tutte le domande presentate trovano pertanto copertura finanziaria.

Ritenuto pertanto di approvare, nell'ambito dell'Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”, Azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)” del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte:

- 1) la graduatoria delle “domande ammissibili e finanziabili”, di cui all'Allegato A alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) l'elenco delle “domande non ammissibili”, di cui all'Allegato B alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile;
- la D.G.R. 31 Gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024.";

#### *determina*

di approvare, nell'ambito dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte:

- 1) la graduatoria delle "domande ammissibili e finanziabili", di cui all'Allegato A alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) l'elenco delle "domande non ammissibili", di cui all'Allegato B alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SRD05.2\_Pioppicoltura.\_Domande\_ammissibili\_e\_finanziabili.pdf
2. SrD05.2\_Pioppicoltura.\_Domande\_non\_ammissibili.pdf



Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CSR 2023-2027 REGIONE PIEMONTE  
Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli"

ALLEGATO A

Azione SRD05.2 "Impianto arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)"

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI

Posizione	N. domanda	Denominazione	Importo investimento	Importo investimento ammissibile	Aliquota di sostegno	Importo contributo ammissibile	PUNTEGGIO									
							IAP	Agr Attivi	Privati non Agr Attivi	AN2000 e Aree Protette	ZVN	Fasce fluviali A e B	Possesso cert GFS	5 ha in corpi di almeno 2 ha	50% Cloni MSA	Totale punti
1	20231076454	SOCIETA' AGRICOLA VISCONTI BREME S.R.L.	26.075,24	26.075,24	80,00%	20.860,19	6	0	0	0	0	4	5	2	4	21
2	20231078971	AZ. AGR. ORIGLIA FRANCO DI DONDO MARILENA	21.853,80	21.853,80	80,00%	17.483,04	6	0	0	0	0	4	5	2	4	21
3	20231080803	CAPPA ANTONELLA	32.972,82	32.972,82	80,00%	26.378,26	6	0	0	0	0	4	5	2	4	21
4	20231081751	AGRICOLA DI BRIZIO MARCO E C. - S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA	32.109,24	32.109,24	80,00%	25.687,39	6	0	0	0	0	4	5	2	4	21
5	20231082445	CATTANEO ADORNO GIACOMO	33.080,99	33.080,99	80,00%	26.464,79	6	0	0	0	0	4	5	2	4	21
6	20231080167	MACCARIO FRANCESCO FABIO	45.338,43	45.338,43	80,00%	36.270,74	6	0	0	0	0	4	5	2		17
7	20231080985	FAVELLI LORELLA	31.878,77	31.878,77	80,00%	25.503,02	6	0	0	0	0	4	5	2	0	17
8	20231080654	FONIO PAOLO	10.010,63	9.749,34	80,00%	7.799,47	0	4	0	0	3	0	5	0	4	16
9	20231080621	GALLINOTTI GIANCARLO	11.466,45	11.466,45	80,00%	9.173,16	0	4	0	0	3	0	5	0	4	16
10	20231079185	GIGANTE UMBERTO	19.125,85	19.125,85	80,00%	15.300,68	6	0	0	0	0	4	5	0	0	15
11	20231079987	BENEDETTI DARIO	20.032,40	20.032,40	80,00%	16.025,92	6	0	0	0	0	0	5	0	4	15
12	20231081793	LE RONDINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	35.087,21	35.087,21	80,00%	28.069,77	6	0	0	0	0	0	5	0	4	15
13	20231079235	VIGNALE SIMONE CELESTE	22.814,34	22.814,34	80,00%	18.251,47	0	4	0	0	0	0	5	2	4	15
14	20231080670	FOLCO MAURIZIO	18.785,81	18.785,81	80,00%	15.028,65	6	0	0	0	0	4	5	0	0	15
15	20231081769	LA CONSOLATA DI ENRICA BONZANO & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25.698,69	25.698,69	80,00%	20.558,95	6	0	0	0	0	4	5	0	0	15
16	20231080787	GARNERO CARLO	44.717,56	44.717,56	80,00%	35.774,05	6	0	0	0	0	0	5	0	4	15
17	20231081736	BOTTO DAVIDE	7.192,86	7.192,86	80,00%	5.754,29	6	0	0	0	3	0	5	0	0	14
18	20231082320	PETTITI DIEGO	24.757,00	24.757,00	80,00%	19.805,60	6	0	0	0	3	0	5	0	0	14
19	20231081819	NOTTI FABRIZIO	9.256,21	9.256,21	80,00%	7.404,97	6	0	0	0	0	4	0	0	4	14
20	20231077437	RAITERI MARISA	49.576,85	49.576,85	80,00%	39.661,48	6	0	0	0	0	4	0	0	4	14
21	20231080795	NICOLETTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	42.503,24	42.503,24	80,00%	34.002,59	0	4	0	0	3	0	5	2	0	14
22	20231077429	AVICOLA TRINESE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	36.787,62	36.787,62	80,00%	29.430,10	0	4	0	1	0	0	5	0	4	14
23	20231081595	CANEPA PAOLO E ALESSANDRO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	12.853,96	12.853,96	80,00%	10.283,17	6	0	0	0	3	0	5	0	0	14
24	20231081173	BATTAGLIA FEDERICO	11.125,40	11.125,40	80,00%	8.900,32	6	0	0	0	3	0	0	0	4	13
25	20231081678	ZANDRINO BARBARA	10.203,46	10.203,46	80,00%	8.162,77	0	4	0	0	0	4	5	0	0	13
26	20231079144	PAVESE GRAZIELLA	10.371,28	10.371,28	80,00%	8.297,02	6	0	0	0	3	0	0	0	4	13
27	20231076512	RIGAZZI VALTER	19.917,26	19.917,26	80,00%	15.933,81	6	0	0	0	3	0	0	0	4	13
28	20231080969	BRONDOLO ADRIANO MARCO	13.346,67	13.023,34	80,00%	10.418,67	6	0	0	0	3	0	0	0	4	13
29	20231081264	MACCARINI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA VOIA	10.243,73	10.243,73	80,00%	8.194,98	0	4	0	0	0	4	5	0	0	13
30	20231080977	GAGNA MARGHERITA	24.226,48	24.226,48	80,00%	19.381,18	6	0	0	0	0	0	5	2	0	13
31	20231080241	AZIENDA AGRICOLA RIO DELL'ANITRA DI TOSO CARLO GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE SIGLA AZ.AGR.RIO DELL'ANITRA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	32.759,42	32.759,42	80,00%	26.207,54	6	0	0	0	0	0	0	2	4	12



CSR 2023-2027 REGIONE PIEMONTE  
Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli"

Azione SRD05.2 "Impianto arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)"

ALLEGATO B

DOMANDE NON AMMISSIBILI

N. domanda	Denominazione	Motivazione non ammissibilità
20231081561	FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE	Tutte le particelle su cui è previsto l'impianto hanno una pendenza superiore al 5%. L'impianto nel suo complesso, pertanto, non rispetta il criterio di ammissibilità CR09 (l'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle sole aree di pianura come definito al par. B.3 "Localizzazione dell'operazione")
20231081728	GROSSO GIUSEPPE	L'uso del suolo dichiarato per le superfici su cui è prevista la realizzazione dell'impianto è "prato permanente". Come specificato al par. B.5.2 "Tipologia di investimenti non ammissibili" delle disposizioni attuative, non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti (art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021)